

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E
LAVORI**

art.125 D.Lgs. n.163/2006

(approvato con deliberazione del C.C. n.27/ 2010
Modificato con D.C.C. n. 31/2011)

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Determinazione degli importi

Articolo 3 Individuazione dei lavori, forniture e servizi

Articolo 4 Modalità di esecuzione in economia

Articolo 5 Procedimento

Articolo 6 Interventi in amministrazione diretta

Articolo 7 Cottimo fiduciario – scelta del contraente. Affidamento diretto

Articolo 8 Atto di cottimo

Articolo 9 Modalità di conclusione dei contratti

Articolo 10 Interventi non previsti

Articolo 11 Esecuzione del contratto e penali

Articolo 12 Garanzie

Articolo 13 Contabilità e pagamenti

Articolo 14 Norma finale

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi da parte del Comune in conformità a quanto prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
I limiti di spesa, sia individuati nel massimo consentito sia in somma inferiore, sono soggetti automaticamente ad adeguamento nella stessa misura percentuale della revisione di cui all'art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ovvero nei casi in cui le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.
3. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica

Art. 2 – Determinazione degli importi

1. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto dell'IVA. E' vietato suddividere artificiosamente un'opera avente carattere unitario.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi esclusivamente le suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Servizio competente.

Art. 3 – Individuazione dei lavori, forniture e servizi

1. LAVORI IN ECONOMIA

Possono essere realizzati in economia, nell'ambito delle categorie generali di cui all'art.125 comma 6 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., i seguenti lavori:

- manti di usura del piano viabile, marciapiedi e spazi di sosta;
- rifacimenti, riparazioni e sistemazioni di strade e sentieri;
- corpo stradale nelle sue varie parti, impianti stradali, segnaletica e sistemi di regolazione del traffico;
- opere di presidio e di difesa;
- fossi, canali, alvei, e relativi manufatti;
- lavori di manutenzione alle opere di urbanizzazione e loro ampliamenti;
- manutenzioni di beni mobili ed immobili del patrimonio comunale;
- interventi sui servizi della fognatura e acquedotto
- demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- interventi di protezione civile;
- sgombero dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii;
- disgaggio di massi o materiali pericolanti;

-sgombero neve;

-interventi di manutenzione e adattamento di locali e attrezzature con i relativi impianti ed infissi e manufatti presi in affitto dal Comune nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario;

-interventi di manutenzione e di adattamento di locali e di attrezzature di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti;

-realizzazione e/o manutenzione di percorsi agevolati per portatori di handicap, rampe e montascale;

-acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori;

-manutenzione delle fontane pubbliche;

-prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;

-lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;

-manutenzione degli impianti elettrici ed affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;

-manutenzione dei giardini, parchi, viali, passeggi, piazze pubbliche ed impianti sportivi, ed aree a servizi di cui all'art.21 della L.R. 56/77;

-manutenzione dei cimiteri, e loro attrezzature;

-manutenzione degli impianti elevatori degli immobili di proprietà comunale;

-manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;

-manutenzione delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà comunale;

-lavori di bonifica ambientale;

-interventi non programmabili in materia di sicurezza

-lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara;

-ogni altro lavoro manutentivo necessario a garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

2. La precedente elencazione non deve essere considerata esaustiva, essendo ammessa, in presenza di interventi non espressamente previsti, l'interpretazione analogica, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. FORNITURE IN ECONOMIA

Possono essere acquisite in economia le seguenti forniture:

-partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione;

- divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
- noleggio, acquisto, manutenzione ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'Amministrazione Comunale;
- spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- provvista, vestiario ai dipendenti;
- forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltate nei lavori dati in appalto;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, ristrette o negoziate, e non possa esserne differita l'esecuzione;
- acquisto di attrezzature antincendio e per le dotazioni dei sistemi di protezione civile;
- cancelleria;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali e di immobili di proprietà comunale;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- beni per l'igiene della prima infanzia e terza età;
- apparecchiature informatiche;
- programmi informatici;
- beni alimentari;
- materiale di ferramenta, elettrico, idrosanitario e termoidraulico;
- forniture hardware e software
- prodotti sanitari, e per la pulizia e disinfezione, farmaci, se non destinati alla rivendita;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
- attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi

comunali;

-beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – Televisori – registratori – radio – ecc.;

-attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;

-beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;

-beni per la manutenzione di:

- edifici di proprietà comunale
- strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti
- impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;

4. La precedente elencazione non deve essere considerata esaustiva, essendo ammessa, in presenza di interventi non espressamente previsti, l'interpretazione analogica, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

5. SERVIZI IN ECONOMIA

Possono essere affidati in economia i seguenti servizi:

-Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;

-Servizi di trasporto in genere;

-Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa e di riscossione;

-Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;

-Servizi di natura intellettuale in genere;

-Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria 12 del Codice dei Contratti (D. Lgvo 163/2006 e s.m.i.), nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, idrauliche, le verifiche statiche e di collaudo, le perizie ecc.

- Servizi indifferibili di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o licitazioni o le trattative private;

-Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;

-Servizi di collocamento e reperimento di personale;

-Servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali;

-Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

-Servizi informativi e di stampa;

-Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;

- Servizi di mensa e di ristorazione;
- Servizi per la custodia e la sicurezza;
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili comunali sia di proprietà sia in uso;
- Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- Servizi sociali e sanitari;
- Servizi culturali;
- Servizi ricreativi e sportivi;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune.

6. La precedente elencazione non deve essere considerata esaustiva, essendo ammessa, in presenza di interventi non espressamente previsti, l'interpretazione analogica, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
7. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì ammesso nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4 – Modalità' di esecuzione in economia

1. Gli interventi in economia possono essere effettuati:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non vi è ricorso a soggetti esterni, eseguiti dal personale comunale con l'impiego di materiali, mezzi e servizi in proprietà o uso dell'Ente.
3. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 (cinquantamila//00).
4. Sono a cottimo gli interventi per i quali vi è il ricorso a soggetti esterni al Comune.
5. Sono in forma mista gli interventi per i quali sia ravvisata la necessità tecnica o l'opportunità di effettuare l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario.

Art. 5 – Procedimento

1. Qualora si presenti la necessità o l'opportunità di disporre l'esecuzione in economia di talun intervento, il relativo procedimento viene avviato con comunicazione al responsabile del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, da parte del Responsabile del Servizio interessato all'intervento; tale comunicazione deve contenere:
 - a) l'esatta indicazione dell'intervento da realizzare;
 - b) l'importo presunto della spesa;
 - c) le caratteristiche tecniche dell'intervento.
2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile del procedimento, in quanto Responsabile di Servizio competente.
3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone con determinazione l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli di bilancio, allegando, oltre agli elementi elencati nel comma 1, lett. a, b, c:
 - a) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
 - b) l'indicazione della forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o con ricorso a cottimo fiduciario o in forma mista;
 - c) la specificazione della causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
 - d) l'indicazione dell'intervento/capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;
 - e) per i soli lavori, qualora l'importo superi Euro Ventimila/00 (i.v.a. esclusa), i progetti tecnici previsti dalla l. n. 109/94.

Art. 6: Interventi in amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonchè all'eventuale noleggio dei mezzi, attrezzature, macchinari e impianti occorrenti.
2. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta gli interventi per i quali:
 - a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'Ufficio tecnico comunale;
 - b) non siano disponibili le attrezzature e non sia assicurata una organizzazione adeguata

Art. 7: Cottimo fiduciario – scelta del contraente. Affidamento diretto

1. L'affidamento della esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture col sistema del cottimo fiduciario avviene con procedura negoziata da esperirsi tra almeno 5 operatori economici ritenuti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
L'affidamento della esecuzione dei lavori mediante cottimo avviene entro il limite massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) in coerenza con quanto stabilito dall'art. 125, commi 5 e 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalle direttive comunitarie in materia.
L'affidamento della esecuzione dei servizi e delle forniture avviene entro il limite massimo di € 193.000,00 (centonovantateremila/00) in coerenza con quanto stabilito dall'art. 125, commi 5 e 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalle direttive comunitarie in materia.
2. E' ammesso l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, congruità prezzi e rotazione nei seguenti casi:
 - a) quando l'importo della spesa per lavori non superi l'ammontare di euro 40.000,00= (euro quarantamila/00=), esclusi oneri fiscali;
 - b) quando l'importo della spesa per fornitura e servizi non superi l'ammontare di **euro 40.000,00= (euro quarantamila/00=)** esclusi oneri fiscali;

- c) per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, nonché per servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica di importo inferiore ad 20.000,00 esclusi oneri fiscali;
3. Il responsabile del procedimento, a seguito di determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, invita, con lettera trasmessa anche a mezzo fax, a presentare preventivi almeno cinque operatori economici di cui al comma 1, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite eventuali elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, salvo casi di motivata urgenza.
 4. Per soggetti idonei si intendono gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale-organizzativa ed economica-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n. 163/2006.
 5. La richiesta di preventivo/offerta (lettera di invito) deve indicare l'oggetto della fornitura, dei servizi e dei lavori, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione della fornitura, dei servizi e dei lavori, le modalità di presentazione dei preventivi/offerte, le modalità di aggiudicazione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le eventuali penalità, le eventuali verifiche di qualità, l'ammontare minimo previsto per la stipula di idoneo contratto in forma pubblico-amministrativa e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.
 6. I preventivi dovranno essere presentati con le formalità indicate nella lettera di invito, entro il termine assegnato.
 7. Scaduto il termine per la presentazione dei preventivi/offerte, il responsabile procede alla scelta del contraente in base al prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) o all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006), in relazione a quanto previsto nella determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ed indicato nella richiesta di preventivo/offerta (lettera di invito).
 8. L'esame dei preventivi viene effettuato dal R.U.P. o dal Responsabile del Servizio interessato, eventualmente costituendo apposita commissione integrata con esperti in materia, secondo le disposizioni di legge.
 9. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo/offerta, procede ugualmente all'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, previa congrua valutazione circa la convenienza per l'amministrazione comunale.
 10. L'affidamento in cottimo è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio interessato, sulla base delle risultanze della procedura negoziata di cui al presente articolo.

Art. 8 – Atto di cottimo

1. L'atto di affidamento del cottimo (determinazione del responsabile del servizio), deve contenere:
 - a) per l'acquisizione di lavori:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il tempo di esecuzione;
 - le modalità di pagamento;
 - le garanzie;
 - le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi:
 - la descrizione dei beni o servizi;
 - la quantità ed il prezzo degli stessi;
 - le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio;
 - il tempo di esecuzione;
 - le modalità di pagamento;

- le garanzie;
- le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio nonché il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;

Art. 9 – Modalità di conclusione dei contratti

1. I contratti per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori possono essere conclusi mediante scrittura privata semplice, sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento o scambio di corrispondenza (ordinazione della prestazione).
2. L'ordinazione della prestazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per le negoziazioni di ogni genere il cui importo sia pari o superiore ad euro 20.000, oneri fiscali esclusi, è necessario stipulare idoneo contratto in forma pubblica amministrativa.
4. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'esecutore del contratto.

Art. 10: Interventi non previsti

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa o offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 11: Esecuzione del contratto e penali

1. La corretta esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento, ai fini della eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.
2. Verificata la corretta esecuzione, il funzionario preposto controlla la regolarità di fatture e note di spesa in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità degli interventi effettuati, alle condizioni e ai patti prestabiliti.
3. In caso di difetti o ritardi, imputabili all'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.
4. In tal caso il Responsabile di Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione, in economia o mediante nuovo affidamento in cottimo, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa inadempiente, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 12 -Garanzie

1. La cauzione definitiva di cui all'art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è richiesta nel caso di affidamenti che siano superiori ad euro 20.000,00. Essa è richiesta con le modalità di cui all'art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi tipologia di affidamento, in funzione delle caratteristiche proprie connesse al contratto e alla sua esecuzione;
2. Negli affidamenti dei lavori mediante cottimo di importo superiore a 40.000,00 euro è richiesta altresì la cauzione provvisoria nella misura del 2%. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di prevederla per qualsiasi tipologia di affidamento, in funzione delle caratteristiche proprie connesse al contratto e alla sua esecuzione.

Art. 13: Contabilità e pagamenti

La contabilità e le modalità di pagamento degli interventi eseguiti in economia sono disciplinati con atto del Responsabile di Servizio, secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità.

Art. 14 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le leggi ed i regolamenti dello Stato e della Regione Lazio vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio comunale, qualora la relativa deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile, o, diversamente, il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.